

**REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA
POTABILE**

COMUNE DI ONSERNONE

DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario dell'impianto e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Azienda	Azienda Acqua Potabile del Comune di Onsernone
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

1. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

1.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

1.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

- 1 È costituita un'Azienda comunale (in seguito: Azienda) ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'acqua potabile. Essa è denominata Azienda Acqua Potabile del Comune di Onsernone.
- 2 L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC, del presente Regolamento e del Regolamento comunale. Sono riservati i disposti di legge speciale e le direttive settoriali.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- 2 L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

- 1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- 2 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- 3 L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 4 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4: Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- a. il Consiglio comunale;
- b. il Municipio
- c. la Commissione della Gestione

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio comunale:
 - a. adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;

- b. approva le tariffe e le tasse;
- c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda;
- d. esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e. autorizza le spese d'investimento;
- f. decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'Azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

- ² Per le deleghe e le subdeleghe giusta l'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore delle Aziende si rinvia all'art 5 del Regolamento organico comunale.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e appronta i necessari controlli.

Art. 6: Competenze del Municipio

- ¹ Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.
- ² Inoltre:
- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
 - b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
 - c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
 - d. nomina ogni quadriennio la Commissione della Gestione;
 - e. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
 - f. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
 - g. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
 - h. delibera in tema di commesse pubbliche;
 - i. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
 - j. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;

- k. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
 - l. dispone per la relativa emissione delle fatture;
- ³ Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 5 del Regolamento organico comunale.
- ⁴ Per le deleghe decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia all'art. 5 del Regolamento organico comunale.

Art. 7: Competenze del Commissione della Gestione

- 1 La commissione della gestione si pronuncia:
- a) sul preventivo;
 - b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione deve pronunciarsi sugli eventuali aspetti finanziari;
 - c) sul consuntivo. 2. A tali scopi alla commissione della gestione è conferita la facoltà di esame degli atti dell'Amministrazione comunale, dei verbali e degli archivi, tenuto conto degli articoli 104 e 105 cpv. 2 LOC.

Art. 8: Contabilità dell'Azienda

- ¹ Ai sensi dell'art. 33 RGFCC, la contabilità dell'Azienda è tenuta e presentata separatamente da quella del comune, secondo le norme di riferimento valide per i comuni (modello contabile armonizzato).
- ² L'Azienda deve dotarsi di un piano finanziario allestito dal Municipio, che evidenzia in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.

Art. 9: Riversamento avanzo annuale al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento dell'avanzo annuale (parte o tutto) dell'Azienda al Comune se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

Art. 11: Zona di distribuzione

- ¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

- ² Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- ³ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
- ⁴ Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 12: Compiti dell'Azienda

- ¹ L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
- ² L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
- ³ L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
- ⁴ L'Azienda provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
- ⁵ L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- ⁶ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

3. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13: Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LAppri).

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

- ¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
- ² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17: Costruzione

- ¹ L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- ² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 18: Idranti

- ¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.
- ² L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- ² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

- 3 È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
- 4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 84.

Art. 20: Messa a terra

- 1 Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
- 2 Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
- 3 L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

Art. 21: Fontane pubbliche

- 1 La direzione e la sorveglianza degli impianti di distribuzione dell'acqua alle fontane pubbliche è affidata all'Azienda,
- 2 La manutenzione e la pulizia delle stesse è di competenza dell'Azienda.
- 3 Il quantitativo dell'acqua di ogni fontana è subordinato all'economia della rete e alla buona distribuzione dell'acqua agli utenti.

4. ALLACCIAMENTI

Art. 22: Domanda di allacciamento

- 1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda (o tramite l'apposito formulario).
- 2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 23: Rifiuto di allacciamento

- 3 L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
- 4 I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

- ⁵ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 24: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 25: Condizioni tecniche

- ¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- ² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
- ³ In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
- ⁴ Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 26: Utilizzazione di proprietà private, servitù

- ¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- ² Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- ³ Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
- ⁴ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

- ⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- ⁶ Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 27: Realizzazione delle condotte di allacciamento

- ¹ L'allacciamento, a partire dalla rete di distribuzione comunale esistente, fino alla saracina d'entrata viene effettuato dagli installatori autorizzati dall'Azienda a spese del proprietario. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

Art. 28: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

- ¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.
- ² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
- ³ La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 29: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 30: Sostituzione allacciamento e dorsale

- ¹ L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
- ² I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Art. 31: Manutenzione allacciamento e dorsale

- ¹ L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;

- b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
- ² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.

Art. 32: Modalità di intervento

- ¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, L'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 33: Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:

- a. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
- b. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
- c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

5. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 34: Esecuzione

- ¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- ² I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 35: Prescrizioni tecniche

- ¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.

- 2 In entrata della condotta deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- 3 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
- 4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
- 5 Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 36: Collaudo

- 1 L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
- 2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- 3 Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
- 4 Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

Art. 37: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 38: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 39: Dovere di informazione

- 1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.

- 2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
- 3 Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 40: Controlli

- 1 L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso alle installazioni interne per effettuare controlli.
- 2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- 3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 41: Responsabilità

- 1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- 2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 42: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

- 1 L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- 2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
- 3 Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

6. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 43: Principi

- 1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo il collaudo da parte dell'Azienda.
- 2 L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
- 3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- 4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- 5 L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- 6 L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 44: Obbligo di prelievo

- 1 L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- 2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- 3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
- 4 All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 45: Limitazione della fornitura

- 1 L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;

- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
- ² L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- ³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 46: Esclusione di responsabilità

- ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- ² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 47: Divieto di cessione dell'acqua

- ¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- ² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 48: Prelievo abusivo

- ¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
- ² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima dell'allacciamento;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- ³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.
- ⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 49: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

- ¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
- ² L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

- 3 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 50: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

- 1 L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
- 2 Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Art. 51: Disdetta dell'abbonamento

- 1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2.
- 2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
- 3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della conferma da parte dell'Azienda.
- 4 L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 52: Ripristino dell'abbonamento

- 1 L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con 15 giorni lavorativi di preavviso.
- 2 Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 53: Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 54: Piscine e fontane

- 1 È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.
- 2 Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
- 3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
- 4 In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 55: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- ¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
- ² Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 56: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

- ¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda.
- ² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
- ³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

7. FINANZIAMENTO

Art. 57: Autonomia finanziaria

L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.

Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:

- a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
- ¹ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 58: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 59: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

8. ALLACCIAMENTO

Art. 60: Allacciamento

- ¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
- ² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 61: Casistica e criteri di calcolo

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
- ² I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.
- ² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 62: Tasse di allacciamento (IVA esclusa)

1) Le tariffe di allacciamenti sono le seguenti:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) Per ogni casa, singolo appartamento o simile | da Fr. 200.—a Fr. 300.— |
| b) Tassa base per commerci, negozi, ristoranti, officine, aziende Agricole e simili | da Fr. 300.—a Fr. 400.— |
| c) Tassa base per cantieri, baracche da cantiere, roulotte e simili | da Fr. 100.—a Fr. 200.— |
| d) Allacciamenti diversi non a scopo commerciale o | |

agricolo (ad esempio orti, giardini, locali, laboratori, ripostigli, autorimesse, box e simili) separati dall'abitazione

da Fr. 200.—a Fr. 250.—

- 2) La tassa si computa per vano. E' considerato vano anche un allacciamento esterno.
- 3) La tassa unica di allacciamento è fatturata al proprietario richiedente, anche se, all'emissione della fattura, l'immobile ha cambiato proprietà.
- 4) Il Municipio stabilisce la modalità della tassa mediante ordinanza, nel rispetto dei parametri fissati nel presente Regolamento.

Art. 63: Spese e di collaudo

Le spese di collaudo sono fissate da CHF 50.— a CHF 200.— (IVA esclusa) e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 64: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

- ¹ L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
- ² A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
- ⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 65: Altri costi

- ⁵ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.
- ⁶ Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 60 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

9. TASSE

Art. 66 Tassa base (IVA esclusa)

La tassa base è voluta per coprire i costi dell'Azienda al fine di garantire la copertura delle spese generali per il suo regolare funzionamento.

Le tariffe annuali sono le seguenti:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a) Per ogni casa, singolo appartamento o simile | da Fr. 120.— a Fr. 200.— |
| b) Tassa base per commerci, negozi, ristoranti, officine e simili | da Fr. 150.— a Fr. 300.— |
| c) Tassa base per aziende agricole o simili | da Fr. 150.— a Fr. 300.— |
| d) Tassa base per cantieri, baracche da cantiere, roulotte e simili | da Fr. 120.— a Fr. 200.— |
| e) Allacciamenti diversi non a scopo commerciale o agricolo
(ad esempio orti, giardini, locali, laboratori, ripostigli,
autorimesse, box e simili) separati dall'abitazione | da Fr. 50.— a Fr. 100.— |
- Uso inferiore all'anno si fattura anno intero

Art. 67 Tassa di utilizzazione (IVA esclusa)

La tassa di utilizzazione per ogni rubinetto in assenza del contatore è voluta per tassare equamente il presumibile maggior consumo.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) Per ogni rubinetto installato, lavastoviglie, lavatrici e simili.
Sono parificati ad un rubinetto 5 vaschette per abbeveratoi
per aziende agricole: | da Fr. 15.— a Fr. 30.— |
| b) Per cantieri ad uso temporaneo, per ogni rubinetto | da Fr. 15.— a Fr. 30.— |
| c) Per casi non contemplati nel presente articolo, a
dipendenza dello scopo e del consumo, a giudizio
del Municipio sono definite entro i relativi parametri | da Fr. 15.— a Fr. 30.— |

Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza.

L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

L'IVA è esclusa.

Art. 68: Incasso tasse

- 1 L'incasso delle singole tasse è regolato dal tariffario emanato dal Municipio.
- 2 La fatturazione avviene annualmente.
- 3 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione senza deduzione alcuna.
- 4 Per eventuali reclami fa stato l'articolo 71 del presente Regolamento.
- 5 La notifica della tassa cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 della Legge Federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 69: Incasso ed esecuzione

- 1 L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un termine di 15 giorni per il pagamento e addebitandogli le relative spese.
- 2 Trascorso infruttuoso questo termine, essa procede in via esecutiva, addebitando gli interessi di mora a partire della scadenza del termine di pagamento.
- 3 Le spese relative sono a carico dell'utente o del proprietario.
- 4 L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- 5 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati.

10. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 70: Contravvenzioni

- 1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio (su segnalazione dell'Azienda), fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
- 2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
- 3 L'Azienda nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 71: Contestazioni e procedure

- 1 Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.
- 2 Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
- 3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
- 4 Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario:

Approvato dal Consiglio Comunale in data 3.12.2021.

Ratificato dalla Sezione Enti Locali in data 3.5.2022 con decisione No. 002529

(Art. 54 cpv. 4 e art. 67b stralciati)